

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1965

(25^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GATTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Riapertura del termine previsto dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, numero 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori » (762-B) (D'iniziativa dei deputati Guerrini Giorgio ed altri) (Modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag. 328, 331, 332, 333, 334
ANGELINI	331
BERMANI, <i>relatore</i>	328, 331, 332, 333
GRAVA	331
MARTONI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	333
SPEZZANO	330, 331, 332, 333, 334
TORELLI	332, 334
VARALDO	333
ZANE	333

« Riapertura dei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1960, n. 1169, per la presentazione delle domande intese ad ottenere la liquidazione della rendita di passaggio » (933) (D'iniziativa del deputato Napoli) (Appro-

vato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 334, 335
BITOSSO	335
BOCCASSI	335
MACAGGI, <i>relatore</i>	334, 335
MARTONI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	335

« Modifiche e integrazioni delle norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi » (935) (D'iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	335, 336
VALSECCHI, <i>relatore</i>	336

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bera, Bermani, Bitossi, Boccassi, Brambilla, Cagnasso, Caponi, Coppo, Gatto Simone, Grava, Macaggi, Maggio, Rotta, Samaritani,

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)25^a SEDUTA (3 febbraio 1965)

Saxl, Torelli, Valsecchi Pasquale, Varaldo e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Fiore è sostituito dal senatore Spezzano.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Martoni.

B R A M B I L L A, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Guerrini Giorgio ed altri: « Riapertura del termine previsto dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori » (762-B) (Modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Guerrini Giorgio, Ferri Mauro, Berlinguer Mario, Fortuna e Martuscelli: « Riapertura del termine previsto dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori », già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Articolo unico.

Il diritto di riscatto degli anni mancanti, non superiore a dieci, per raggiungere i quindici anni di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, può essere esercitato alle condizioni indicate nel predetto articolo 12,

nel termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Questo disegno di legge ci ritorna dall'altro ramo del Parlamento nello stesso testo in cui ci era pervenuto in prima lettura, con la soppressione, cioè, del comma aggiunto della nostra Commissione e così formulato:

« Tuttavia, per il conseguimento del diritto al riscatto ai sensi del predetto articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, è sufficiente che alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'interessato abbia compiuto il quarantacinquesimo anno di età ».

B E R M A N I, relatore. Per maggiore chiarezza della discussione ritengo opportuno richiamare all'attenzione degli onorevoli colleghi le ragioni che indussero i deputati Guerrini, Ferri, Berlinguer, Fortuna e Martuscelli a presentare il disegno di legge in esame.

Come è noto, in base alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, che istituiva la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, ogni avvocato o procuratore è tenuto a versare dei contributi ai fini della pensione. Tale legge, peraltro, all'articolo 32 stabiliva che « La pensione si consegue: a) dopo 40 anni di iscrizione alla Cassa a qualunque età; b) dopo 25 anni di iscrizione alla Cassa con almeno 70 anni di età ». La successiva legge 25 febbraio 1963, n. 289, però, modificando il citato articolo 32, stabilisce invece all'articolo 12:

« La pensione si consegue:

a) *omissis*;

b) *omissis*;

c) *omissis*;

d) dopo 15 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 70 anni di età se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto il 50° anno di età ed abbia complessivamente 25 anni di esercizio professionale.

In questo caso l'iscritto potrà esercitare il diritto di riscatto degli anni mancanti, non superiori però ai dieci, per raggiungere

i 15 anni di iscrizione alla Cassa versando a quest'ultima la somma di lire 60.000 per ogni anno mancante entro il termine perentorio di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge salvo ratizzazione autorizzata dalla Giunta esecutiva per l'ulteriore periodo massimo di 36 mesi.

Agli avvocati e procuratori che si trovano nelle condizioni del presente articolo viene garantito un minimo di pensione nella misura di lire 720.000 annue. Analogo trattamento spetta agli avvocati che sono andati in pensione prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

Molti avvocati, però, per vari motivi (tra cui non ultimo è il fatto che gli stessi Consigli degli ordini non hanno raccolto in gran parte l'invito — loro rivolto dalla Direzione della Cassa con la circolare 11 maggio 1963 — di informare gli interessati circa le nuove norme in materia di pensionamento) non hanno esercitato entro il termine previsto di tre mesi quel diritto di riscatto, venendo di conseguenza a perdere il diritto alla pensione.

Per tali motivi, quindi, i già ricordati deputati hanno ritenuto opportuno predisporre un disegno di legge, in forza del quale il diritto di riscatto degli anni mancanti, non superiori a dieci, per raggiungere i quindici anni di iscrizione alla Cassa previsto dal secondo comma del succitato articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, può essere esercitato nel termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

Tale provvedimento, peraltro, inviato al Senato per la relativa approvazione, subì una modifica, in quanto all'articolo unico, di cui è composto, venne aggiunto il comma che è stato precedentemente richiamato dall'onorevole Presidente. Questo emendamento aggiuntivo, che è stato apportato per il fatto che vi era una categoria di avvocati i quali non avendo compiuto i 50 anni di età nel 1952 non avrebbero potuto esercitare il diritto di riscatto, è stato però soppresso dall'altro ramo del Parlamento e, pertanto, il disegno di legge ci ritorna ancora una volta nel testo originariamente approvato dalla Camera dei deputati.

A questo proposito, desidero leggere agli onorevoli colleghi il testo del resoconto sommario della seduta dell'11 dicembre 1964, nella quale fu discusso per la seconda volta il disegno di legge in questione dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati: « La Commissione, dopo la relazione del deputato Amatucci, che si dichiara contrario alla modifica apportata dal Senato all'articolo 1 della proposta di legge, in quanto consentirebbe di chiedere il riscatto a 60 anni invece che a 65, ed a seguito degli interventi del deputato Guerrini Giorgio e del Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Misasi, non approva la modifica proposta dall'altro ramo del Parlamento.

Il relatore Amatucci dichiara che la questione contenuta nella modifica del Senato sarà tenuta in considerazione dall'apposita Commissione ministeriale, da lui presieduta, per la revisione delle norme di assistenza e previdenza a favore degli avvocati e procuratori.

In fine di seduta, quindi, la modifica proposta dal Senato all'articolo unico è votata a scrutinio segreto e non è approvata ».

Ora, secondo il mio parere, le preoccupazioni che hanno indotto la Camera dei deputati a non accogliere il comma aggiuntivo da noi precedentemente approvato sono del tutto infondate. L'onorevole Amatucci, infatti, si è dichiarato contrario alla modifica in questione in quanto questa consentirebbe di chiedere il riscatto a 60 anni invece che a 65: è evidente, però, che si tratta di un equivoco, poichè in questo caso non ha importanza il fatto di poter esercitare il diritto di riscatto ad una età piuttosto che ad un'altra, ma soltanto che la pensione venga comunque percepita sempre all'età stabilita dalla legge, cioè a 70 anni. Le preoccupazioni al riguardo sarebbero, pertanto, pienamente giustificate solo se gli interessati, in seguito alla modifica di cui trattasi, venissero a percepire la pensione prima dell'età stabilita dalla legge: in tal caso, infatti, si potrebbe dire che verrebbero avvantaggiati. Questo invece non si verifica, appunto perchè con il comma aggiuntivo da noi introdotto si ammettono gli avvocati e i procuratori iscritti alla Cassa a conseguire pri-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)25^a SEDUTA (3 febbraio 1965)

ma non il diritto alla pensione, ma il diritto al riscatto.

Dopo tali chiarimenti, pertanto, invito la Commissione a riconfermare il proprio testo.

S P E Z Z A N O . Onorevoli colleghi, devo rilevare innanzi tutto una anomalia nella procedura seguita per l'esame del presente provvedimento, anomalia dalla quale è derivato poi il rigetto da parte della Camera dei deputati del comma aggiuntivo introdotto dal Senato.

Al Senato è stata ritenuta competente a discutere questo disegno di legge la Commissione Lavoro, mentre nell'altro ramo del Parlamento è stata ritenuta competente la Commissione Giustizia. Noi ci premurammo di chiarire la questione con i membri della Camera, trascurando completamente quelli della Commissione Giustizia, poichè ritenevamo, logicamente, che come al Senato era competente la Commissione Lavoro altrettanto avrebbe dovuto essere in quella sede.

Da qui è nato l'equivoco.

L'onorevole Amatucci, avvocato e per di più Presidente di una Commissione di studio per la riforma integrale della legge sulla pensione agli avvocati, che è stato relatore del provvedimento alla Camera, evidentemente ha preso — per così dire — un abbaglio, in quanto non ha considerato che il nostro emendamento aggiuntivo mirava semplicemente a concedere il diritto al riscatto — e quindi alla pensione — anche a coloro che nel 1962 avevano compiuto il quarantacinquesimo anno d'età e non il cinquantesimo, e, facendo un ragionamento del tutto infondato, ha proposto il rigetto del comma da noi approvato, sostenendo che in caso contrario gli interessati avrebbero avuto diritto alla pensione al sessantesimo anno d'età.

Questo non è assolutamente vero, per cui noi dovremmo insistere sul comma aggiuntivo già approvato: probabilmente, però, non è stato dannoso il rigetto da parte dell'altro ramo del Parlamento, perchè — come aveva già dichiarato il senatore Fiore nel corso della discussione precedente — la pa-

rola « riscatto » potrebbe effettivamente determinare qualche equivoco. Al fine appunto di evitare qualsiasi possibilità di equivoco, proporrei di modificare come segue il comma aggiuntivo: « Per il conseguimento del diritto a pensione ai sensi dell'articolo 12 lettera d) della legge 25 febbraio 1963, n. 289, è sufficiente, ferme restando le altre condizioni, che alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'interessato abbia compiuto il quarantacinquesimo anno d'età ».

Ritengo che con l'aggiunta dell'inciso « ferme restando le altre condizioni » sparisca il dubbio che era sorto all'onorevole Amatucci, il quale evidentemente, non avendo visto esplicitamente richiamate le condizioni che già esistono nell'articolo 12, ha ritenuto che gli interessati avrebbero potuto percepire la pensione anticipatamente. Questo non era assolutamente nelle nostre intenzioni e se l'onorevole Amatucci ci avesse chiesto dei chiarimenti al riguardo l'equivoco non sarebbe sorto!

Inoltre, per evitare altri eventuali equivoci — bisogna non dimenticare, infatti, che coloro che trattano questa materia non sono dei giuristi, ma dei pratici ed i pratici, naturalmente, si fermano ad una interpretazione estremamente letterale e, quel che è peggio, casistica — sarebbe opportuno, secondo il mio parere, un altro comma del seguente tenore: « Agli effetti del riscatto gli interessati possono riscattare tanti anni di più dei dieci quanti ne mancavano all'iscritto alla data di entrata in vigore della legge ».

Devo aggiungere, per maggiore tranquillità dei colleghi, che io ho parlato della questione con il presentatore e con il relatore del provvedimento durante l'elezione del Presidente della Repubblica alla Camera dei deputati ed entrambi mi hanno detto di non avere nulla in contrario ad approvare l'aggiunta purchè quel concetto sia chiarito. Ed i comi da me proposti rappresentano appunto il chiarimento richiesto: è inutile dire, peraltro, che una soluzione diversa non avrebbe nessuna giustificazione e non farebbe altro che rinviare *sine die* l'approvazione del disegno di legge.

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)25^a SEDUTA (3 febbraio 1965)

Come è stato già rilevato dal senatore Bermanni, con la nostra aggiunta non si avvantaggia nessuno: semplicemente, come viene esercitato il diritto di riscatto da parte di coloro che avevano compiuto i 50 anni di età, nello stesso modo verrà esercitato il diritto di riscatto da parte di coloro che ne avevano compiuti soltanto 45.

Devo aggiungere un'altra considerazione, che mi pare obiettiva, giusta ed equa nello stesso tempo. Perché sono stati scelti i 50 anni e non i 49 e così pure perché i 45 e non i 44? È evidente che i casi limite rappresentano sempre una ingiustizia, ma il problema non è questo. Colui che non aveva compiuto alla data considerata i 54 anni di età aveva davanti a sé, come ha davanti a sé, la possibilità di continuare a pagare il riscatto e di avere la pensione a 70 anni, mentre coloro che avevano compiuto i 50 anni di età, pur pagando il riscatto ogni anno, non avrebbero mai la pensione perché potrebbero percepirla ad 80 anni, cioè ad una età alla quale arrivano ben poche persone!

Per tali motivi invito, quindi, la Commissione a voler approvare gli emendamenti da me indicati.

B E R M A N N I, *relatore*. Per rispondere brevemente al senatore Spezzano, faccio notare che quanto da lui proposto costituisce un sovrappiù, giacché nella legge richiamata sono già indicate le modalità in base alle quali si consegue la pensione. Qui, invece, si tratta semplicemente di ammettere al riscatto un numero maggiore di avvocati e procuratori; senza contare, poi, che in tal modo essi verranno automaticamente a percepire la pensione stessa nei giusti termini. Parlare di pensione in una legge che riguarda solo il diritto al riscatto, significa a mio parere complicare le cose.

P R E S I D E N T E. Nell'emendamento presentato oggi dal senatore Spezzano vi sono due precisazioni che esulano da quanto approvato dalla nostra Commissione nella seduta dell'11 novembre 1964.

In primo luogo vi si dice che restano ferme le altre condizioni, il che significa che la pensione si consegue a 70 anni a differenza

di quanto la Commissione della giustizia della Camera dei deputati ha ritenuto di dover interpretare.

La seconda precisazione — che è poi una limitazione — dispone che gli interessati possono riscattare tanti anni di più dei dieci quanti ne mancavano loro alla data di entrata in vigore della legge.

A parte, dunque, il rilievo mosso dall'onorevole relatore sulla inopportunità del richiamo alla pensione anziché al diritto di riscatto, ritengo che nel caso la Commissione fosse del parere di modificare nuovamente il testo pervenutoci dalla Camera, le due precisazioni contenute nell'emendamento Spezzano avrebbero ragione d'essere.

A N G E L I N I. Sono d'accordo sull'emendamento proposto dal senatore Spezzano giacché esso, facendo salve le « altre condizioni », elimina ogni dubbio di interpretazione.

Mi sembra, però, che il regolamento del Senato stabilisca che quando un disegno di legge ritorna dalla Camera dei deputati, ci si debba riferire esclusivamente alle modifiche apportate in quella sede. Non solo, ma ritengo che nella seduta dell'11 novembre 1964 commettemmo un errore, giacché con l'approvazione dell'emendamento avremmo dovuto modificare anche il titolo del disegno di legge, nel senso di aggiungere dopo la parola: « Riapertura » le altre: « con modifiche ». Lasciando invece invariato il titolo, ci saremmo dovuti limitare alla semplice riapertura del termine.

S P E Z Z A N O. Tanto per citare un esempio, ricordo al senatore Angelini che quando approvammo la legge che recava nel titolo esclusivamente la soppressione dell'EBA (Ente bonifica albanese), stabilimmo poi negli articoli anche l'assegnazione dei beni agli Enti di riforma.

G R A V A. Ricordo agli onorevoli colleghi che sono già stati presentati al Senato altri disegni di legge che prevedono modifiche alla legge 25 febbraio 1963, numero 289. Ritengo pertanto che, se non fosse possibile oggi approvare emendamenti

per le ragioni esposte dal senatore Angelini, lo si potrebbe fare — e più adeguatamente — in occasione dell'esame di quei disegni di legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge che stiamo esaminando oggi è di portata molto limitata, stabilendo unicamente la riapertura di un termine e non entrando, quindi, nella sostanza delle norme che regolano la corresponsione della pensione.

TORELLI. Desidererei sapere se l'emendamento presentato dal senatore Spezzano è aggiuntivo o sostitutivo.

PRESIDENTE. È evidentemente aggiuntivo, poichè il testo in esame è quello pervenutoci dalla Camera dei deputati.

SPEZZANO. Onorevole Presidente, mi sembra opportuno ripetere, per maggior chiarezza della Commissione, gli argomenti che ho già avuto modo di illustrare.

Come avvocato — e non dico come giurista perchè, nonostante l'abuso che oggi si fa di tale termine, voglio continuare a mantenermi nelle giuste proporzioni — non ho alcun dubbio che l'emendamento da noi approvato l'11 novembre scorso avesse un unico, chiaro significato: che coloro i quali avevano compiuto il quarantacinquesimo anno di età all'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, conseguissero il diritto al riscatto e percepissero la pensione a 70 anni. Ma poichè l'onorevole Amatucci alla Camera dei deputati lo ha interpretato diversamente e poichè sia in sede sindacale che in sede di Cassa di previdenza sono state richieste ulteriori precisazioni, non riesco proprio a comprendere quali ragioni possano frapporsi all'accoglimento del nuovo emendamento.

In ogni caso, qualora la Commissione lo ritenesse opportuno, potrei anche accettare l'idea di ritenerlo superfluo, in considerazione del fatto che la nostra interpretazione è inserita a verbale e che i lavori preparatori servono a chiarire il significato della legge. Così facendo, però, potrebbe accadere che in sede di liquidazione sorgano degli equi-

voci: molti di voi sono avvocati e sanno bene che vi sono colleghi « capellini », adusi, cioè, a dividere in quattro il capello.

Proprio per evitare ogni possibile inconveniente e poichè sono state richieste ulteriori precisazioni, mi sembra opportuno formulare l'emendamento nel modo più chiaro: non sarà brillante dal punto di vista giuridico giacchè — come ha fatto giustamente rilevare il relatore — il diritto al riscatto viene concesso proprio in funzione della pensione, ma per lo meno non lascia adito a dubbi di sorta.

Del resto anche nella formulazione che avevamo precedentemente approvato era implicito che rimanessero valide le altre condizioni previste dalla legge, giacchè una norma quando non viene esplicitamente abrogata continua ad avere efficacia; eppure sono sorti equivoci e sospetti.

Ripeto che i presentatori del disegno di legge e il relatore alla Camera non si oppongono all'emendamento così formulato. Per quale motivo, dunque, dovremmo avere delle preoccupazioni?

PRESIDENTE. Nel corso della discussione il senatore Bermani ha posto in dubbio l'idoneità della dizione del primo capoverso dell'emendamento Spezzano. Mi sembra, però, che il generico diritto alla pensione sia già compreso nella legge, giacchè chi nel 1952 aveva compiuto 45 anni, aveva anch'egli diritto al conseguimento della pensione.

BERMANI, relatore. Tale caso era previsto in un altro comma ed in ogni modo l'interessato non poteva esercitare il diritto al riscatto.

PRESIDENTE. Ma aveva il diritto alla pensione?

BERMANI, relatore. Sì.

PRESIDENTE. L'emendamento in discussione, quindi, non fa che ripetere un diritto già previsto dalla legge alla quale si riferisce.

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)25^a SEDUTA (3 febbraio 1965)

Se mi è permesso entrare nel merito della questione proprio per facilitare la discussione, vorrei dire che l'emendamento potrebbe essere formulato nei seguenti termini: « Per il conseguimento del diritto alla pensione è sufficiente, ferme restando le altre condizioni, che alla data di entrata in vigore della legge l'interessato abbia compiuto il quarantacinquesimo anno di età purchè abbia riscattato gli anni... ».

B E R M A N I, *relatore*. Ma nell'emendamento Spezzano si dice che agli effetti del riscatto gli interessati possono riscattare tanti anni di più dei dieci quanti ne mancavano loro alla data di entrata in vigore della legge.

P R E S I D E N T E. Nel primo capoverso è riaffermato in senso generico il diritto alla pensione già insito nella legge, senza tener conto dell'anno in cui lo stesso maturerà.

B E R M A N I, *relatore*. Si potrebbe allora adottare una formulazione di questo genere:

« Per il conseguimento del diritto al riscatto ai sensi del predetto articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, è sufficiente che alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'interessato abbia compiuto il quarantacinquesimo anno di età, fermi restando i requisiti di 15 anni di iscrizione alla Cassa e di 70 anni di età per il conseguimento della pensione ».

V A R A L D O. Non riesco a capire perchè, mentre nel testo precedente si parlava di « diritto al riscatto », ora invece si debba adottare la dizione « diritto alla pensione ». Non vorrei che, con l'intento di fare qualcosa di migliore, il senatore Spezzano — come si è sbagliato indirizzandosi ai colleghi della Commissione del lavoro della Camera dei deputati, anzichè a quelli della Commissione della giustizia — ci portasse ad approvare un altro emendamento confuso, raggiungendo così uno scopo diverso da quello voluto.

B E R M A N I, *relatore*. Debbo rilevare che la mia opposizione all'emendamento proposto dal senatore Spezzano deriva semplicemente dal fatto che mi pare inopportuno allontanarci troppo dal testo precedente.

Ad ogni modo, sentito anche il parere dell'onorevole Presidente, non ho nulla in contrario all'approvazione di un nuovo testo, qualora la Commissione lo ritenga più chiaro.

M A R T O N I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Si tratta senza dubbio di un provvedimento infelice, che va e torna all'uno e all'altro ramo del Parlamento.

Debbo confessare che nutro anch'io qualche dubbio sull'emendamento proposto dal senatore Spezzano, mentre mi par logica l'interpretazione che ne ha dato il Presidente.

Ad ogni modo, il Governo si rimette alla Commissione.

Z A N E. Desidererei conoscere quale è l'esatta formulazione dell'emendamento.

S P E Z Z A N O. « Per il conseguimento del diritto alla pensione ai sensi dell'articolo 12, lettera *d*), della legge 25 febbraio 1963, n. 289, è sufficiente, ferme restando le altre condizioni (giacchè alla Camera si era ritenuto che con l'emendamento precedentemente approvato avevamo inteso eliminarle), che alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'interessato abbia compiuto il quarantacinquesimo anno di età ».

Qui termina il primo comma. Per evitare l'insorgere di altri dubbi — giacchè non c'è nulla di peggio di avere a che fare con chi vuol creare ad ogni costo equivoci — abbiamo ritenuto opportuno precisare che « agli effetti del riscatto gli interessati possono riscattare tanti anni di più dei 10 quanti ne mancavano all'iscritto alla data di entrata in vigore della legge ». Di modo che chi aveva 48 anni non ne deve riscattare 10, ma ne può riscattare 12 e chi ne aveva 45 non ne deve riscattare 12, ma ha diritto di riscattarne 15.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

25ª SEDUTA (3 febbraio 1965)

T O R E L L I . Per semplificare la questione, venendo incontro alla proposta fatta dal senatore Bermani, si potrebbe mantenere, a mio avviso, la dizione del comma soppresso aggiungendovi, però, l'inciso: « ferme restando per il conseguimento della pensione le altre condizioni ».

S P E Z Z A N O . Al fine di fugare ogni dubbio di interpretazione, propongo di formulare il comma aggiuntivo come segue:

« Per il conseguimento del diritto a pensione ai sensi dell'articolo 12, lettera *d*), della legge 25 febbraio 1963, n. 289, e per l'esercizio del diritto a riscatto ai sensi del secondo comma dell'articolo predetto, è sufficiente, ferme restando le altre condizioni, che alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1962, n. 6, l'interessato abbia compiuto il quarantacinquesimo anno di età ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il comma aggiuntivo nel nuovo testo proposto dal senatore Spezzano.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge quale risulta nel testo emendato.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Napoli:
« Riapertura dei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1960, n. 1169, per la presentazione delle domande intese ad ottenere la liquidazione della rendita di passaggio » (933) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Napoli: « Riapertura dei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1960, numero 1169, per la presentazione delle domande intese ad ottenere la liquidazione

della rendita di passaggio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

I termini, previsti dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1960, n. 1169, per la presentazione all'Istituto assicuratore delle domande intese ad ottenere la liquidazione della rendita di passaggio, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, sono riaperti per novanta giorni a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

M A C A G G I, *relatore*. L'articolo unico di cui consta il disegno di legge è risultato dallo stralcio dell'articolo 4 del primitivo disegno di legge n. 468 presentato alla Camera dei deputati dall'onorevole Ugo Napoli, i cui più estesi intendimenti tendevano a radicali modifiche delle definizioni della silicosi e dell'asbestososi di cui agli articoli 3 e 4 della legge 12 aprile 1943, n. 455, nonché alla abolizione del periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro, contemplato nella tabella delle lavorazioni allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648.

Si trattava di proposte di modifiche legislative sulle quali da tempo si discute nell'ambito della medicina del lavoro e della medicina legale delle assicurazioni, proposte tendenti a rendere più efficace di quanto oggi non sia la tutela assicurativa dei lavoratori soggetti alle due gravi tecnopatie pneumoconiotiche dovute alla inalazione di polveri silicee o contenenti asbesto, proposte però attualmente all'esame della speciale Commissione che ha allo studio le modifiche delle vigenti norme legislative riguardanti gli infortuni e le malattie professionali.

La XIII Commissione permanente della Camera dei deputati, pertanto, ha opportunamente stralciato dall'originario disegno di legge dell'onorevole Napoli i primi tre arti-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

25ª SEDUTA (3 febbraio 1965)

coli riguardanti le proposte di modifiche sopra ricordate, per farne oggetto di un nuovo disegno di legge. Ha, quindi, preso in esame ed approvato l'articolo 4, divenuto così articolo unico, concernente materia di più urgente ed immediato interesse, riferendosi alla possibilità di presentazione da parte dei lavoratori affetti da silicosi e da asbestosi delle domande intese ad ottenere la cosiddetta « rendita di passaggio » al di fuori dei termini previsti dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1960, n. 1169.

Tale articolo prescrive infatti che l'assicurato, il quale intenda ottenere la « rendita di passaggio » spettantegli per l'articolo 7 del decreto presidenziale 20 marzo 1956, numero 648, in quanto « abbandoni, per ragioni profilattiche, la lavorazione cui attendeva e nella quale ha contratto la malattia, perchè riscontrato affetto da conseguenze dirette di silicosi e di asbestosi ... deve inoltrare domanda all'istituto assicuratore entro il termine di novanta giorni dalla data in cui, a seguito dell'esito degli accertamenti, ha abbandonato la lavorazione »

Poichè, peraltro, molte domande sono risultate presentate fuori termine per motivi sui quali non è il caso di soffermarsi in questa occasione, ma che dovranno essere tenuti presenti dalla nostra Commissione che esamina le proposte di modifiche alle leggi in parola, se non si vuole che una, e forse l'unica, delle pochissime norme profilattiche idonee a mitigare il fatale decorso di queste terribili malattie professionali, non trovi applicazione per l'ignoranza delle leggi da parte di chi dovrebbe comunque usufruirne, e tempestivamente, è evidente l'interesse sociale ed anzi umano che i termini di cui sopra vengano riaperti rendendosi possibile la ripresentazione e l'accettazione di domande che da tempo non trovano evasione.

Ciò considerato, ritengo dover proporre alla Commissione la immediata approvazione del disegno di legge dell'onorevole Napoli nella formulazione già approvata dalla Camera dei deputati, così da renderne possibile la più rapida pubblicazione e diffusione, onde della provvida « rendita di passaggio » possano usufruire quei lavoratori af-

fetti da silicosi e da asbestosi che ne hanno diritto a norma di legge e che in un ulteriore ritardo dell'abbandono del lavoro causa della loro malattia possono trovare incentivo ad un suo fatale e più rapido decorso.

B O C C A S S I . Dichiaro, anche a nome del Gruppo al quale appartengo, di essere favorevole all'approvazione del presente disegno di legge.

B I T O S S I . Sono senz'altro favorevole all'approvazione del provvedimento, ma ritengo che il termine di 90 giorni per inoltrare la domanda all'istituto assicuratore non sia sufficiente. Pertanto, ad evitare che, trascorso tale periodo, si presenti la necessità di una ulteriore proroga, sarebbe forse opportuno stabilire un termine un poco più ampio.

M A C A G G I , *relatore.* L'osservazione fatta dal senatore Bitossi non è, senza dubbio, infondata; tuttavia ritengo inopportuno apportare delle modificazioni in quanto sono del parere che in questo momento sia interesse del lavoratore poter presentare al più presto le nuove domande.

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri: « Modifiche e integrazioni delle norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi » (935) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Dal Canton Maria

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)25^a SEDUTA (3 febbraio 1965)

Pia, Franceschini, Rampa, Bontade Margherita e Fusaro: « Modifiche e integrazioni delle norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi », già approvato dalla Camera dei deputati.

V A L S E C C H I , *relatore*. Propongo un breve rinvio della discussione per poter esperire ulteriori accertamenti su taluni punti del disegno di legge in questione.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, aderendo alla proposta fatta dal senatore Valsecchi, rinvio ad altra seduta la discussione del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari